

MANCATA CONVOCAZIONE PER IL RITIRO PRE-CAMPIONATO E/O ESCLUSIONE DAGLI ALLENAMENTI CON LA PRIMA SQUADRA

L'art. 16 dell'Accordo Collettivo disciplina l'ipotesi in cui la società non provveda a convocare con la prima squadra il calciatore titolare di un contratto per lo svolgimento della preparazione pre-campionato o degli allenamenti.

Il calciatore, per una corretta tutela dei propri diritti, (sanciti dall'art. 10 dell'Accordo Collettivo), deve provvedere ai seguenti adempimenti:

1. Invio immediato di un telegramma indirizzato alla società inadempiente, con il seguente testo: "Chiedo convocazione per preparazione pre-campionato (o per gli allenamenti) ai sensi dell'art. 10 Accordo Collettivo".
2. Nel caso in cui la società non ottemperi entro il termine di **5 giorni** alla diffida di cui sopra, il calciatore **può** chiedere al Collegio Arbitrale i seguenti provvedimenti: la **reintegrazione** o, in alternativa, la declaratoria di **risoluzione** del contratto. In entrambi i casi, un **risarcimento** del danno in misura non inferiore al **20%** del compenso annuo lordo.
3. Infine, nel caso in cui la società, entro **giorni 5** dalla comunicazione a cura della Segreteria del Collegio, non provveda all'esecuzione della delibera che dispone la reintegrazione, il calciatore ha il diritto di ottenere dal Collegio la **risoluzione** del contratto associata all'onere per la società di rispettare il contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza.

FAC-SIMILE RICHIESTA REINTEGRAZIONE/RISOLUZIONE EX ART. 16 A.C.

(Data la casistica estremamente variabile, il ricorso base sotto riportato ha valore puramente indicativo)

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Collegio Arbitrale
c/o Lega Pro
Via J. Da Diacceto 19
50144 Firenze

Spett.le
Società
Via
.....

OGGETTO: richiesta reintegrazione (risoluzione) e risarcimento del danno ex art. 16 A.C.

Il sottoscritto, domiciliato in, tesserato con la società (scadenza contratto), espone quanto segue:

- in data, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 A.C., ha chiesto con telegramma alla società l'immediata convocazione per poter svolgere la normale preparazione con il resto della prima squadra (all. 1);
- la società, pur diffidata, non ha ottemperato entro tre giorni alla diffida inviata in data e, pertanto, allo scrivente è tuttora impedita la partecipazione agli allenamenti con i compagni.

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, lo scrivente, invocando l'adozione della procedura d'urgenza ex art. 9 R.C.A. essendovi il fondato timore che, in alternativa, il diritto di esercitare la propria attività professionale secondo quanto garantito dall'Accordo Collettivo sarebbe gravemente compromessa,

CHIEDE

a codesto spettabile Collegio:

- A) la reintegrazione (o la risoluzione del contratto) ex art. 16 A.C.;
- B) un risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% dell'importo lordo previsto dal contratto (all. 2).

Nomina, a tal fine, quale arbitro di parte l'avv.

Distinti saluti

.....
(firma del calciatore)

<p>IMPORTANTE: La mancata nomina dell'arbitro di parte rende inammissibile il ricorso. L'elenco degli arbitri AIC è composto dai seguenti nominativi: avv. Carlo Carroli, avv. Fabio Cazzola, avv. Lucio De Benedictis, avv. Francesco Focardi, avv. Salvatore Majorca, avv. Fabio Menichetti.</p>
